

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 8-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

EMANUELE D'IGNAZIO, nato ad Atri (TE) il 15/09/1986 (c.f. DGNMNL86P15A488Y), residente in Città Sant'Angelo (PE) alla Via Madonna della Pace n. 39/D elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare (CH) alla via Barbella n. 32 presso e nello studio dell'avvocato Laura Teti;

DI IORIO DENISE, C.F. DRIDNS83T52B519K, nata a Campobasso il 12.12.1983 e residente in Silvi (TE) alla Via Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Di Giacomo, elettivamente domiciliata presso il suo studio corrente in Pescara alla S.da Comunale Piana n. 3;

CETEAS SRL (C.F. e P.I. 00324750686), con sede legale in Montesilvano (PE) alla Via Lungo Fiume Saline snc, in persona del legale rappresentante Antonio Di Cosimo (C.F. DCSNTN55A22F022W), nato a Massa d'Albe (AQ) il 22/01/1955 e residente in Pescara (PE) al Viale Regina Elena n. 74, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabatino Ciprietti, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Pescara alla Via Teramo n. 7;

nei confronti di



CARRELLONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02022520684), in persona del liquidatore pro tempore, con sede in Montesilvano (PE), Via Lungo Fiume Saline SNC, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Serena Cancellara

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che con ricorso depositato ai sensi degli artt. 40 e ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), il sig. Emanuele D'Ignazio avanzava domanda di apertura della liquidazione giudiziale della Carrellone S.r.l. in liquidazione, deducendo di esserne creditore della somma di euro 1.907,59 netti, a titolo di spettanze lavorative (emolumenti e TFR), in forza di verbale di conciliazione giudiziale, con previsione di pagamento rateale (due rate entro il 17.11.2025 e il 18.12.2025) rimasto inadempito, nonostante la notifica di atto di precetto in data 19.12.2025;

premessò altresì che, con separato ricorso successivamente riunito al presente procedimento, la sig.ra Denise Di Iorio chiedeva parimenti l'apertura della liquidazione giudiziale della medesima società, deducendo di essere creditrice del residuo importo di euro 5.270,96, conseguente alla decadenza dal beneficio del termine in relazione a verbale di conciliazione giudiziale del 16.04.2025 (relativo a TFR di euro 7.301,12 netti, rateizzato in rate mensili di euro 300,00), con interruzione dei pagamenti nel dicembre 2025 e successiva notifica del verbale di conciliazione unitamente ad atto di precetto in data 16.01.2026, rimasto privo di effetto;

premessò, inoltre, che nel procedimento interveniva la Ceteas S.r.l., deducendo di vantare nei confronti della società debitrice un credito complessivo pari ad euro 43.925,89, oltre interessi, fondato su plurimi titoli giudiziali e atti esecutivi rimasti insoddisfatti, insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato che la società resistente Carrellone S.r.l. in liquidazione si costituiva chiedendo il rigetto delle istanze, deducendo, da un lato, la pendenza della liquidazione volontaria e un preteso equilibrio patrimoniale, e, dall'altro, l'esistenza di attivi rappresentati da crediti e azioni giudiziarie, eccependo altresì la possibilità di opporre in compensazione crediti vantati nei confronti dell'interveniente Ceteas, oggetto di separati giudizi;

rilevato che all'udienza del 26.02.2026, svoltasi da remoto, le parti comparivano come da verbale, riportandosi agli atti e alle difese depositate, e il giudice delegato dell'istruttoria si riservava di riferire al Collegio;



considerato che competente territorialmente è il Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la società debitrice ha sede legale nel circondario;

rilevato che dalla visura camerale risulta che la Carrellone S.r.l. è società a responsabilità limitata, posta in scioglimento e liquidazione con decorrenza 11.07.2025 (iscrizione 18.07.2025), e che esercita attività d'impresa (attività prevalente: servizi di consulenza per la gestione della logistica aziendale);

ritenuto che non è dubitabile l'assoggettabilità soggettiva della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di società commerciale rientrante tra i soggetti di cui all'art. 1 CCII, non ricorrendo ipotesi di esclusione;

ritenuto altresì che, ai fini della verifica dell'eventuale non assoggettabilità per "impresa minore", l'art. 2, comma 1, lett. d), CCII richiede il possesso congiunto dei requisiti dimensionali (attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000; ricavi annui non superiori a euro 200.000; debiti anche non scaduti non superiori a euro 500.000);

osservato, al riguardo, che dalla documentazione contabile prodotta dalla resistente risulta che già nel 2023 l'attivo totale è pari ad euro 707.567,30, i ricavi delle vendite e delle prestazioni ad euro 1.105.519,50, e i debiti complessivi ad euro 728.775,00, con conseguente esclusione della sussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata disposizione;

considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori dimostrativi dell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

ritenuto che nel caso di specie sussistano plurimi e convergenti indici sintomatici di insolvenza;

rilevato, in particolare, che la società resistente ha ommesso il pagamento di crediti di lavoro portati da verbali di conciliazione giudiziale, pur a fronte di piani rateali concordati e non rispettati, e ciò anche dopo la notifica di atti di precetto, circostanze che integrano fatti esteriori significativi dell'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni;

osservato, quanto all'eccezione di compensazione opposta dalla resistente nei confronti dell'interveniente Ceteas, che la stessa non può essere utilmente valorizzata nella presente sede, atteso che i controcrediti allegati risultano oggetto di separati giudizi pendenti e, dunque, "sub iudice"; osservato, infatti, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la compensazione, e in particolare la compensazione giudiziale di cui all'art.



1243, comma 2, c.c., non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 15.11.2016, n. 23225); ne consegue che i crediti sub iudice dedotti dalla resistente non sono idonei a elidere, in questa sede, la qualità di creditore dell'interveniente (titolare di un credito pari ad euro 43.925,89 portato da titoli giudiziari) né a incidere sulla valutazione dei presupposti di apertura;

rilevato inoltre che, dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 367 CCII, emerge un'esposizione complessiva verso l'Erario pari ad euro 290.615,44, riferita a plurimi atti (comunicazioni ex art. 54-bis, cartelle e affidamenti), indicativa di una tensione finanziaria non episodica;

considerato che la società resistente ha dedotto l'insussistenza dello stato di insolvenza facendo leva sulla presenza, nelle situazioni contabili prodotte, di un attivo che risulterebbe superiore al passivo;

rilevato che, nel presente procedimento è pacifico che la società resistente si trovi in stato di liquidazione volontaria, sicché l'accertamento del presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale non può essere condotto secondo il criterio dinamico proprio delle imprese in attività, ma deve essere effettuato secondo il criterio patrimoniale statico, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che, in tali ipotesi, "la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente a verificare se il patrimonio sociale, in concreto liquidabile, sia idoneo ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo rileva nella misura in cui sia sintomatica di un valore di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato, così risultando oggettivamente inidoneo a soddisfare la massa creditoria" (Cass. civ., sez. I, ord. n. 28193/2020). A tal fine, "sussiste uno specifico onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso" (si veda, in questi termini, Cass. 25167/2016, richiamata da Cass. n. 20191/2025). "Il che significa che la società in liquidazione non solo è obbligata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall. a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, ma anche a rappresentare e



dimostrare l'esatta entità del passivo da soddisfare ed il valore di pronta liquidazione dell'attivo" (cfr. Cass. 28193/2020) "in termini oggettivamente idonei a soddisfare integralmente la massa creditoria" (Cass. n. 20191/2025);

rilevato che, dalla situazione contabile provvisoria al 31 dicembre 2025 prodotta dalla resistente emerge un totale attivo pari a euro 887.976,69, composto in misura marginale da immobilizzazioni e, in misura pressoché integrale, da attivo circolante, a sua volta costituito quasi esclusivamente da crediti, per complessivi euro 849.710,02, tra i quali assumono rilievo centrale i crediti classificati come "verso altri", pari a euro 725.897,61, oltre ai crediti verso clienti per euro 100.449,80 e ai crediti tributari per euro 23.362,61, mentre le disponibilità liquide risultano addirittura negative, attestandosi a euro -6.504,71;

rilevato che, sul lato del passivo la medesima situazione contabile evidenzia debiti complessivi per euro 847.943,82, costituiti in larga parte da debiti verso fornitori per euro 666.856,13, nonché da debiti tributari per euro 87.748,91, da acconti da clienti per euro 47.431,15, da debiti verso banche per euro 22.156,96 e da ulteriori poste di minore consistenza, con un patrimonio netto formalmente positivo ma estremamente contenuto, pari a euro 38.272,62, a fronte di una perdita di esercizio di euro -112.105,98;

rilevato in primo luogo che, nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla Carrellone S.r.l. non consiste in bilanci di esercizio regolarmente approvati e depositati ai sensi degli artt. 2423 e ss. c.c., bensì in mere situazioni contabili provvisorie, prive di nota integrativa e di rendiconto finanziario, e come tali inadeguate a fornire una rappresentazione attendibile e completa della reale situazione patrimoniale e finanziaria della società;

considerato che la ricostruzione del passivo non può ritenersi attendibile anche perché il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 367 d.lgs. n. 14/2019 evidenzia un ammontare di debiti tributari residui pari a euro 290.615,44, importo di gran lunga superiore a quello iscritto nella situazione contabile 2025 e, peraltro, indicato al netto degli interessi di mora, con la conseguenza che la passività fiscale effettiva risulta significativamente sottostimata nella documentazione prodotta dalla resistente;

considerato che, ove si tenga conto del dato oggettivo e certificato dall'ente impositore, il totale delle passività risulta superiore all'attivo contabilizzato, con conseguente incapacità patrimoniale, già di per sé incompatibile con la possibilità di assicurare l'integrale



soddisfacimento dei creditori sociali, secondo il parametro indicato dalla giurisprudenza di legittimità per le società in liquidazione;

considerato che anche sul versante dell'attivo emergono rilevanti profili di inattendibilità in ordine alla sua effettiva capacità di realizzo, poiché la posta di gran lunga prevalente è costituita da crediti e, in particolare, dai crediti "verso altri", che, alla luce delle stesse difese e delle note depositate, risultano riconducibili in misura significativa a pretese giudiziali e azioni di responsabilità ancora sub iudice, tra cui, in particolare, l'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'ex amministratore, quantificata in euro 660.000, nonché ulteriori crediti oggetto di contenzioso;

considerato che tali poste attive, per loro natura, non presentano i requisiti della certezza e della pronta liquidabilità, essendo subordinate all'esito di giudizi di durata indeterminata e all'eventuale successiva capacità di riscossione, sicché non possono essere automaticamente equiparate a cespiti immediatamente liquidabili né valorizzate, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, secondo il loro valore nominale o contabile;

rilevato, in particolare, che quanto al giudizio di responsabilità promosso nei confronti dell'ex amministratore, la pretesa risarcitoria iscritta tra le poste attive risulta già sensibilmente ridimensionata, atteso che nel relativo procedimento il giudice ha formulato una proposta conciliativa pari a soli euro 5.000, a fronte di una domanda originariamente quantificata in misura di gran lunga superiore, circostanza che evidenzia in modo oggettivo l'incertezza e la scarsa consistenza del valore di realizzo della suddetta posta;

rilevato altresì che, con riferimento ai crediti vantati nei confronti della Ceteas S.r.l., la Carrellone non ha fornito adeguati elementi di prova dell'effettivo svolgimento delle prestazioni poste a fondamento delle fatture emesse e delle somme richieste, trattandosi di crediti espressamente contestati e attualmente oggetto di giudizi di accertamento, privi allo stato dei requisiti della certezza e dell'esigibilità;

considerato che la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo, nel caso di specie, non si attegna come mero elemento neutro, ma assume valore sintomatico di un probabile realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato, in linea con quanto indicato dalla Cassazione, poiché un attivo quasi integralmente composto da crediti litigiosi o comunque incerti non offre una garanzia effettiva di integrale soddisfacimento della massa creditoria;



ritenuto che, alla luce del complessivo raffronto tra attivo e passivo, condotto secondo il criterio patrimoniale statico proprio delle società in liquidazione, il patrimonio della resistente non risulta idoneo, in concreto, ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, sia per la sottostima del passivo, in particolare di quello tributario, sia per la natura e qualità dell'attivo, largamente fondato su poste di incerta e non pronta realizzabilità;

ritenuto che, pertanto, ricorrano i presupposti oggettivi per l'accertamento dello stato di insolvenza, non potendo attribuirsi rilievo decisivo alla mera apparenza di un equilibrio contabile formale, quando questo risulti smentito da dati certificati e dalla concreta inattitudine del patrimonio sociale a soddisfare integralmente la massa dei creditori, secondo il parametro elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e oggi pienamente compatibile con la disciplina della liquidazione giudiziale prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI;

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di CARRELLONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in VIA LUNGO FIUME SALINE SNC MONTESILVANO (C.F. 02022520684)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.ssa Federica Colantonio e Curatore l'avv. Marco Sanvitale, con studio in Pescara, Piazza I Maggio, 4 65122 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli



altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 14.07.2026 ore 10.45 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che



può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 31/03/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

